

COMUNICATO STAMPA

Fatture Online
Scadenze e primi chiarimenti delle Entrate
sulla trasmissione telematica dei dati

Fino al 31 marzo 2017, sarà possibile esercitare l'opzione per trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle eventuali variazioni. I termini di trasmissione dei dati delle fatture sarà identico tanto per chi eserciterà l'opzione quanto per chi non lo farà: l'Agenzia delle Entrate, infatti, adeguerà i termini stabiliti dal Provvedimento del 28 ottobre scorso allineandoli a quelli fissati dal decreto legge 193/2016, anche nel caso in cui le comunicazioni dovessero essere modificate.

È inoltre disponibile, sul sito dell'Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it, la Circolare 1/E di oggi con cui vengono forniti i primi chiarimenti sui dati da riportare nella comunicazione e sulla modalità di compilazione della stessa. Il documento di prassi ribadisce che i chiarimenti forniti riguardano anche la comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture ai sensi del decreto fiscale n. 193 dello scorso anno e precisa quali contribuenti non sono tenuti all'adempimento.

I dati delle e-fatture sono acquisiti da SdI – Se il contribuente trasmette o riceve le fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio, i dati delle stesse verranno acquisiti automaticamente dall'Agenzia e non sarà quindi necessario inviarli all'Amministrazione.

Come compilare la comunicazione in caso di operazioni particolari – Oltre ai dati del fornitore e del cliente, del numero e della data della fattura, la comunicazione prevede l'inserimento del valore dell'Iva ovvero, in caso di operazioni esenti, non imponibili, in *reverse charge*, regime del margine ecc., in luogo dell'imposta l'inserimento una specifica causale (da N1 a N7) che consentirà di codificare la natura dell'operazione. Le causali sono identiche a quelle già previste dalla fattura elettronica utilizzata per le Pubbliche Amministrazioni.

Chi è escluso, in tutto o in parte, dall'obbligo di trasmissione dei dati – Tra queste categorie sono indicati i soggetti che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane, i contribuenti che rientrano nel regime forfetario dei "minimi" e quelli che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

Società sportive dilettantistiche e PA trasmettono solo le fatture emesse – I contribuenti che rientrano nel regime agevolato della legge n. 398/91, cioè le società sportive dilettantistiche e assimilate, sono obbligati a trasmettere solo i dati delle fatture emesse. Le Amministrazioni pubbliche, nonché quelle autonome, inviano solo i dati delle fatture emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni che non siano già state acquisite tramite il Sistema di Interscambio.

Roma, 7 febbraio 2017